Al/la sig./a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Oggetto: **COGNOME NOME DATA E LUOGO DI NASCITA.**

Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età ordinamentali (art 24 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 – Legge 30 ottobre 2013, n. 125 - DM 159 del 12 NOVEMBRE 2020 – Circolare M.I.U.R. prot. n. 36103 DEL 13 NOVEMBRE 2020.

**La S.V., ai sensi della normativa in oggetto citata, SARA’ COLLOCATA A RIPOSO D’UFFICIO A DECORRERE DAL 1° SETTEMBRE 2021.**

Questo in quanto, come indicato nella sopraccitata circolare ministeriale n. 36103“”…l’amministrazione… **dovrà obbligatoriamente** collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni, come previsto dall’art.2, comma 5 del decreto-legge n. 101/2013””.

Inoltre, come riportato sempre nella stessa circolare, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età, esclusi i casi in cui sia richiesto per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di quiescenza.

Nel caso specifico, la S.V. che compirà i 65 anni entro il 31 agosto 2021, raggiunge alla stessa data un’anzianità pari o superiore ai 41 m. 10 (se donna) o ai 42 m.10 (se uomo).

Per poter accedere al trattamento di quiescenza la S.V. dovrà inviare domanda di pensione direttamente all’Inps – Gestione Dipendenti Pubblici – esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

1) Presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Inps, previa registrazione;

2) Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);

3) Presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.

Si prega di restituire la presente nota datata e firmata per notifica.

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

(ALLEGATO 1)